



A.P.I.  
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE  
- DAL 1946 -

## Servizio Energia

Milano, 23 settembre 2025

Prot: ENE/0444/cm/2025

Spett.li  
**Imprese associate**  
Loro Indirizzi

## **Impianti di produzione eolici e fotovoltaici: obbligo adeguamento tecnico**

Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore,

secondo quanto disciplinato da A.R.E.R.A. con [Delibera 05 agosto 2025 385/2025/R/eel](#) - *Verifica di conformità delle modifiche all'Allegato A.72 al Codice di rete di Terna S.p.A. e definizione degli ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita finalizzati a garantire la sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale* - i **produttori** che gestiscono gli **impianti di produzione eolici e fotovoltaici** sotto elencati sono **responsabili dell'installazione e manutenzione** sul proprio impianto del **Controllore Centrale di Impianto (CCI)** e del relativo sistema di comunicazione, nonché dell'attivazione dalla **funzionalità PF2** di "Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO" (distributore):

- impianti di **produzione di potenza uguale o maggiore di 1 MW**:
  - impianti di produzione **esistenti**, cioè connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è già stata presentata la richiesta di connessione alla data di entrata in vigore della deliberazione (5 agosto 2025) ed entrati in esercizio entro il 28 febbraio 2026;
  - impianti di produzione **nuovi** sono gli impianti di produzione diversi da quelli indicati al punto precedente;
- impianti di **produzione di potenza uguale o maggiore di 500 KW e minori di 1 MW**:
  - impianti di produzione **esistenti**, cioè connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è già stata presentata la richiesta di connessione alla data di entrata in vigore della deliberazione (5 agosto 2025) ed entrati in esercizio entro il 28 febbraio 2027;
  - impianti di produzione **nuovi** sono gli impianti di produzione diversi da quelli indicati al punto precedente;
- impianti di **produzione di potenza uguale o maggiore di 100 kW e minori di 500 kW**:
  - impianti di produzione **esistenti**, cioè connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è già stata presentata la richiesta di connessione entro il 31 ottobre 2025 ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2027;
  - impianti di produzione **nuovi** sono gli impianti di produzione diversi da quelli indicati al punto precedente.


Nel caso di **impianti di produzione nuovi**, i produttori dovranno **installare il CCI e attivare la funzionalità PF2 entro la data di entrata in esercizio** dei medesimi impianti di produzione,



A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

Viale Monza, 265 - 20126 Milano

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112

[www.apmi.it](http://www.apmi.it) - [info@apmi.it](mailto:info@apmi.it) aderente a 



A.P.I.  
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE  
- DAL 1946 -

## **Servizio Energia**

dandone comunicazione all'impresa distributrice entro la data di attivazione della connessione, pena la sospensione della procedura di connessione.

Nel caso di impianti di produzione esistenti di:

- potenza uguale o maggiore di 1 MW, per i quali era già previsto l'obbligo di installazione del CCI (deliberazione 540/2021/R/eeI) i produttori dovranno **attivare la funzionalità PF2**, dandone comunicazione al distributore, **entro il 28 febbraio 2026**;
- potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW dovranno **installare il CCI e attivare la funzionalità PF2**, dandone comunicazione al distributore, **entro il 28 febbraio 2027**;
- potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW dovranno **installare il CCI e attivare la funzionalità PF2**, dandone comunicazione al distributore, **entro il 31 marzo 2027**;

Ciascuna impresa distributrice metterà a disposizione un format per la comunicazione dell'avvenuto adeguamento, e provvederà entro il 30 settembre 2025 a informare, tramite modalità che garantiscano il ricevimento della comunicazione, tutti i produttori responsabili della gestione di impianti di produzione esistenti e connessi alla propria rete in relazione a quanto sopra.

I distributori provvederanno inoltre a inviare ai produttori il regolamento di esercizio aggiornato.

Dopo avere terminato le attività di propria competenza entro le scadenze sopra indicate, i produttori dovranno trasmettere all'impresa distributrice la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione esistenti nonché il nuovo regolamento di esercizio sottoscritto, allegando una dichiarazione redatta da un tecnico abilitato non dipendente del produttore stesso in cui si attesta che l'impianto di produzione è stato adeguato alle prescrizioni dell'*Allegato A.72* e della *Norma CEI 0-16* in materia.

## **Impianti non adeguati**

Nel periodo di competenza che decorre **dalle date sopra indicate e fino alla data di ricevimento**, da parte di Terna e del GSE, **della comunicazione di avvenuto adeguamento** degli impianti di produzione dalle imprese distributrici, in relazione agli **impianti di produzione non ancora adeguati** è **sospesa l'erogazione delle partite economiche erogate dal GSE** (ivi inclusi eventuali incentivi), nonché la valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.

## **Contributo forfettario per l'adeguamento**

I produttori che hanno adeguato gli impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW hanno diritto, per ciascun impianto di produzione oggetto di adeguamento, al **contributo forfettario per l'adeguamento**, pari al prodotto tra un valore "base" pari a 10.000 € e un coefficiente pari a:

- 1** nel caso di invio entro il 28 febbraio 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- 0,75** nel caso di invio tra il 1° marzo 2026 e il 30 giugno 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;



A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

Viale Monza, 265 - 20126 Milano

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112

[www.apmi.it](http://www.apmi.it) - [info@apmi.it](mailto:info@apmi.it)

aderente a 



A.P.I.  
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE  
- DAL 1946 -

### **Servizio Energia**

- c) **0,5** nel caso di invio tra il 1° luglio 2026 e il 31 ottobre 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- d) **0,25** nel caso di invio tra il 1° novembre 2026 e il 28 febbraio 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento.

I produttori che hanno adeguato gli impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 KW hanno diritto, per ciascun impianto di produzione oggetto di adeguamento, al **contributo forfetario per l'adeguamento**, pari al prodotto tra un valore "base" pari a 7.500 € e un coefficiente pari a:

- a) **1** nel caso di invio entro il 31 marzo 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- b) **0,75** nel caso di invio tra il 1° aprile 2026 e il 31 luglio 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- c) **0,5** nel caso di invio tra il 1° agosto 2026 e il 30 novembre 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- d) **0,25** nel caso di invio tra il 1° dicembre 2026 e il 31 marzo 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento.

### **Verifiche delle imprese distributrici e erogazione del contributo forfetario**

Entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione esistenti e del nuovo regolamento di esercizio sottoscritto dal produttore, il distributore provvederà ad effettuare verifiche da remoto, accompagnate ove necessario da sopralluoghi a campione presso gli impianti di produzione esistenti oggetto di adeguamento, al fine di verificare l'avvenuta e corretta installazione dei dispositivi previsti e la piena operatività della funzionalità PF2.

In caso di esito negativo delle prove, l'impresa distributtrice ne darà evidenza al produttore, dando indicazioni in merito agli interventi correttivi necessari e prevedendo una scadenza di almeno due mesi per la loro effettuazione. Al termine di tali interventi correttivi, il produttore ne darà comunicazione all'impresa distributtrice che provvederà a programmare una nuova verifica entro il mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui le verifiche abbiano esito positivo, il contributo forfetario per l'adeguamento è erogato dall'impresa distributtrice entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo.

Qualora l'esito delle verifiche continui a essere negativo per cause non imputabili all'impresa distributtrice e qualora siano decorse le tempistiche previste, la medesima impresa distributtrice inserisce il produttore tra gli inadempienti: il produttore perderà conseguentemente il diritto al contributo forfetario in relazione allo specifico impianto.

Il Servizio Energia è disponibile ai seguenti riferimenti, telefono 02671401 - e-mail [energia@apmi.it](mailto:energia@apmi.it).

Cordiali saluti.

Alberto Conte  
Vicedirettore Generale



**A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie**

Viale Monza, 265 - 20126 Milano

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112

[www.apmi.it](http://www.apmi.it) - [info@apmi.it](mailto:info@apmi.it)

aderente a 